

tre, di definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata, prevedendone l'attivazione gratuita, sia nella modalità permanente, sia in quella con codice PIN.

In tema di qualità dei servizi, l'Autorità ha concentrato la propria attenzione sui servizi per l'accesso a Internet, adottando la delibera n. 131/06/CSP, ovvero la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa. Alla luce di tale direttiva, sono stati avviati i lavori per definire un innovativo sistema di misurazione per rilevare i parametri più significativi che caratterizzano l'accesso a internet, tra i quali la banda trasmissiva effettivamente offerta dagli operatori e i ritardi di trasmissione.

E' stato, altresì, avviato il procedimento per l'attuazione dell'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativo alla fissazione degli obiettivi di qualità per le imprese assoggettate agli obblighi del servizio universale per l'anno 2007.

Sono, inoltre, state avviate, nell'ambito del procedimento di revisione della delibera n. 254/04/CSP, concernente la qualità di servizio per la telefonia fissa, anche le attività per valutare la qualità dei servizi telefonici tenendo in considerazione anche quelli basati sulla tecnologia voce su protocollo IP (VoIP). Tali attività vedono la partecipazione oltre che degli operatori e delle Associazioni dei consumatori anche dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni, della Fondazione Ugo Bordoni e del dipartimento INFOCOM dell'Università di Roma "La Sapienza".

Infine, sempre in tema di qualità, nel mese di giugno 2007, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica per l'emanazione di una specifica direttiva inerente la qualità dei servizi resi dai *call center* nel settore delle comunicazioni elettroniche, per dare impulso al miglioramento degli *standard* qualitativi dei relativi servizi forniti dagli operatori, anche in risposta alle istanze delle associazioni dei consumatori.

La direttiva, facendo leva, tra l'altro, sulla definizione di precisi criteri di comportamento dell'operatore del *call center*, sarà finalizzata ad assicurare che siano rispettati i diritti degli utenti quando accedono al servizio, garantendo anche l'accessibilità da parte degli utenti sordi.

A fine 2006, con la delibera n. 664/06/CONS, l'Autorità ha adottato il regolamento per la tutela degli utenti in materia di contratti a distanza conclusi per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, che ha introdotto maggiore trasparenza e certezza giuridica per questo tipo di contratti al fine di contrastare l'attivazione di servizi non richiesti da parte del consumatore o la modificazione delle condizioni inizialmente pattuite.

La suddetta delibera, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Codice del consumo e nel Codice delle comunicazioni elettroniche, ha introdotto una chiara disciplina dei contratti a distanza nelle diverse fasi della loro conclusione (proposta - informazione - contatto - perfezionamento mediante acquisizione del consenso informato), garantendo una più efficace tutela dell'utenza attraverso, tra l'altro:

a. la previsione espressa dell'obbligo di fornire al potenziale cliente, in caso di proposta telefonica, precise informazioni riguardo al proponente, alla società per conto della quale avviene il contatto telefonico, allo scopo del contatto telefonico, nonché, in caso di inequivoca volontà di adesione alla proposta manifestata, al numero assegnato alla relativa pratica;

b. l'obbligo di dare al cliente certezza giuridica dell'avvenuta conclusione del contratto, mediante l'acquisizione del consenso informato con la registrazione integrale della conversazione telefonica, e l'invio al recapito indicato dall'utente di uno specifico modulo di conferma, non oltre lo stesso giorno in cui il contratto inizia a esplicare i suoi effetti;

c. la specifica garanzia di regolarità e continuità nell'erogazione del servizio mediante il divieto assoluto di sospensione dello stesso a fronte del mancato o ritardato pagamento;

d. il divieto di fornire beni o servizi di comunicazione elettronica diversi da quelli espressamente concordati con l'obbligo, nel caso ciò avvenga, per gli Operatori di provvedere, a loro spese, al ripristino delle condizioni preesistenti, senza che nessun corrispettivo possa essere addebitato al cliente.

Dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa, i casi di servizi di comunicazioni elettroniche non richiesti oggetto di segnalazione risultano essere diminuiti.

Nell'era della convergenza il consumatore finale è esposto sia ad un *marketing* continuo e a volte aggressivo, che si avvale di modalità a distanza per l'adesione ai contratti, sia ad opzioni di scelta tanto molteplici e variegate, quanto complesse da valutare e comparare, ove si consideri che un crescente numero di servizi è frutto dell'evoluzione di almeno tre tipi di integrazione, quella tra fisso e mobile, tra voce e dati, tra servizi e terminali di fruizione. A ciò si aggiungono campagne pubblicitarie di dimensioni imponenti e non sempre corrette che contribuiscono a rendere la comparazione e la valutazione delle offerte sempre più ostica all'utente medio.

Il 23 febbraio 2007, in seguito al varo del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, cd. decreto Bersani, poi convertito dalla legge n. 40/2007, l'Autorità ha adottato la delibera n. 96/07/CONS. Quest'ultima, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto, prevede misure volte a rafforzare la trasparenza delle condizioni relative alle offerte tariffarie degli operatori della telefonia, sia fissa, sia mobile, rendendole più chiare e analitiche. In particolare, l'Autorità ha individuato tutte le componenti del traffico telefonico che determinano il prezzo al consumatore finale, disponendo che ne venga data evidente indicazione nelle offerte. Inoltre, per ambedue i servizi di fonia, fissa e mobile, sono state individuate soglie di tempo, espresse in minuti, in corrispondenza delle quali gli operatori devono specificare il prezzo complessivo della chiamata. Analoghe disposizioni valgono per le offerte *flat*, per gli SMS e per le connessioni a Internet. A necessario completamento di tali misure, la delibera dispone obblighi di pubblicità e trasparenza. Infatti, le voci di costo di ogni offerta, così come individuate dall'Autorità, devono essere riportate in un prospetto informativo allegato a ciascuna offerta, che deve essere evidenziato nel sito web di ciascun operatore con apposito *link* visibile nella *home page*, (cfr paragrafo 4.6) nonché reso disponibile nei punti di vendita. Tale prospetto, inoltre, su richiesta del consumatore, deve essere fornito in formato cartaceo o elettronico, in qualsiasi momento.

Sulla scia della legge n. 40/2007, la regolazione sulla trasparenza delle condizioni generali ed economiche di offerta dei servizi è stata completata con l'adozione della delibera n. 126/07/CONS volta a facilitare le scelte del consumatore tra le innumerevoli offerte presenti sul mercato. A tal fine è previsto, tra l'altro, l'accreditamento di motori di calcolo indipendenti (dagli operatori) che consentano di paragonare le offerte presenti sul mercato e scegliere quelle più confacenti o convenienti in base al proprio profilo di consumo.

Oltre che con atti regolamentari, l'Autorità ha dato tempestiva attuazione alle esigenze di trasparenza ed effettivo soddisfacimento dei consumatori introdotte dalla legge n. 40/2007, attraverso lo svolgimento dell'attività ispettiva, nonché attraverso un programma di intensa vigilanza e monitoraggio sulle attività di *compliance* alle modifiche introdotte da tale legge in materia di diritto di recesso dell'utente, abolizione dei costi di ricarica, rimborso del credito residuo anche in regime di portabilità del numero mobile.

A tal fine, è stata istituita un'apposita Unità interdisciplinare di Vigilanza.

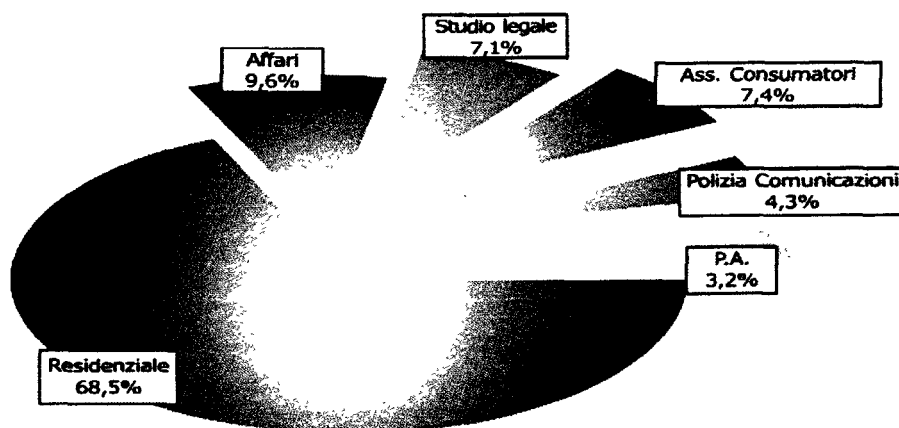
Attività svolta dall'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza

Nell'ambito della Direzione tutela dei consumatori dell'Autorità opera l'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza, destinatario di un elevato numero di denunce, segnalazioni e quesiti avanzati da consumatori, Enti pubblici, Associazioni rappresentative degli utenti. Nel corso dell'anno 2006 il numero delle segnalazioni è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, ne sono, infatti, pervenute circa 30.000, costituite in maggioranza da copie di reclami.

Tali comunicazioni e, in particolare, quelle aventi contenuto di denuncia, hanno anche permesso di effettuare un'attenta analisi al fine di monitorare le esigenze e le problematiche esistenti nel rapporto fra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica.

La figura 2.4 evidenzia il profilo dell'utenza che rivolge all'Autorità le proprie segnalazioni.

Figura 2.4. Segnalazioni analizzate suddivise per tipologia di segnalante



Fonte: elaborazioni Autorità

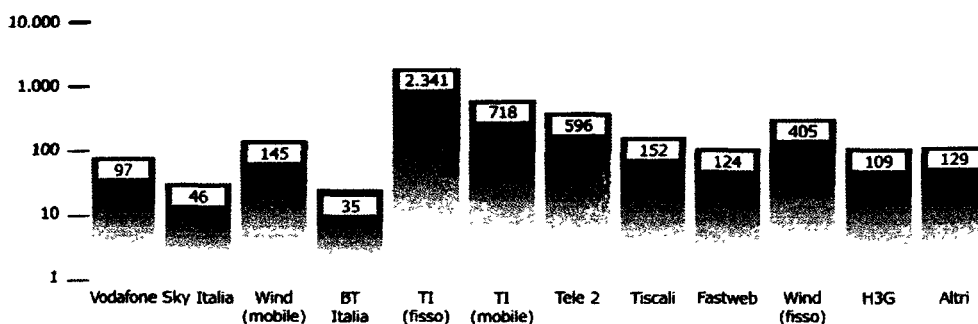
In linea con quanto emerso dagli esiti dell'attività sanzionatoria, le maggiori problematiche monitorate hanno messo in evidenza il permanere di criticità nell'ambito dell'attivazione di servizi non richiesti, dell'erogazione di servizi a tariffazione specifica, della qualità dei servizi, in particolar modo con riferimento ai ritardi nella fornitura del servizio di portabilità del numero fisso e mobile (Tabella 2.23).

Tabella 1.23 - Segnalazioni analizzate suddivise per tipologia di problematica segnalata

Tipo Segnalazione	Quantità
Attivazione di servizi non richiesti	1252
Denunce su servizi a tariffazione specifica (su numerazioni 199, 899, 892, etc, messaggistica, SMS) non richiesti	1081
Mancata portabilità del numero mobile e fisso	564
Contestazione addebiti- Prezzi e canoni non applicati correttamente-Modifica unilaterale delle tariffe	561
Scarsa qualità del servizio- guasti e tempi di riparazione	226
Interruzione o disattivazione non richiesta del servizio	222
Mancata disattivazione del servizio in seguito a disdetta/recesso	215
Linea ADSL occupata da altro Operatore	198
Mancata attivazione del servizio richiesto	183
Mancato rispetto della carta dei servizi e delibera 179- informazioni non fornite in modo esaustivo	131
Servizio universale (linea fonia) , traslochi, telefonia pubblica	55
Altro: SIM Card, Clonazione cellulari, Subentri, etc	53
Aspetti contrattuali vari e clausole denunciate come vessatorie	45
Problematiche non di competenza dell'Autorità	31
Problematiche relative al Decoder e alla pay Tv	27
Problematiche relative al mobile prepagato	15
Problemi relativi alle infrastrutture di TLC	10
Problematiche relative agli elenchi telefonici	8
Problematiche relative al rientro in Telecom da ULL	7
Documentazione del traffico non accolta	4
Roaming e copertura	5
Problematiche relative ai canoni sociali	4

Fonte: elaborazioni Autorità

Gli operatori maggiormente chiamati in causa nelle segnalazioni degli utenti sono, come attesta la Figura 2.5, Telecom Italia (con i due marchi Telecom Italia e Telecom Italia Mobile), Tele2 e Wind.

Figura 2.5. Segnalazioni analizzate suddivise per operatore

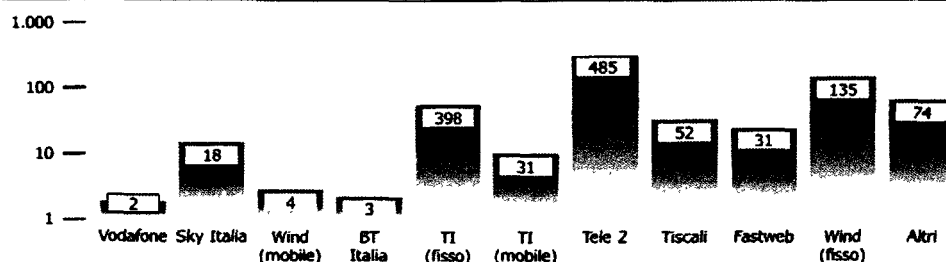
Fonte: elaborazioni Autorità

Le problematiche emergenti dall'analisi complessiva delle segnalazioni possono così essere riepilogate:

a. Attivazione di servizi non richiesti e, in particolare (figura 2.6):

- la modifica di piani tariffari, senza ottemperare alle procedure previste dalla delibera n. 179/03/CSP e dall'articolo 70, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche che prevedono un preavviso di minimo 30 giorni per le modifiche delle condizioni contrattuali;
- la fornitura di servizi supplementari non richiesti, quali ad esempio segreterie telefoniche, ADSL, telefoni *cordless*;
- l'attivazione della *Carrier Pre Selection* (CPS) da parte di un Operatore alternativo (OLO), senza che siano state rispettate le procedure di rilascio del consenso da parte dell'utente;
- la trasformazione, senza esplicita richiesta, della *Carrier Selection* (CS) in *Carrier Pre Selection* (CPS);
- la fornitura del servizio telefonico da parte di un operatore alternativo in *local loop unbundling* (ULL) senza specifica richiesta da parte del cliente;
- la dismissione, non autorizzata, della CPS attiva con un operatore alternativo (OLO).

Figura 2.6. Servizi non richiesti attribuiti unilateralmente dall'operatore



Fonte: elaborazioni Autorità

L'analisi sistematica delle segnalazioni degli utenti riguardanti gli aspetti sopra citati, con la conseguente catalogazione in un apposito *database*, ha permesso di avviare attività di vigilanza anche con ispezioni presso le società, talvolta con l'ausilio della Guardia di finanza e/o della Polizia delle Comunicazioni (cfr. paragrafo 3.7), al fine di effettuare verifiche sulle attivazioni di servizi denunciate dai consumatori come fraudolente o irregolari. Sulla base di tali attività è stato dato avvio ad alcuni procedimenti sanzionatori.

b. lunghi tempi d'attesa per la portabilità del numero fra operatori mobili:

la portabilità del numero mobile (*mobile number portability* - MNP) consente, all'utente che decide di rivolgersi a un diverso Operatore per la fornitura dei servizi di telefonia mobile, voce e dati, di conservare il proprio numero telefonico.

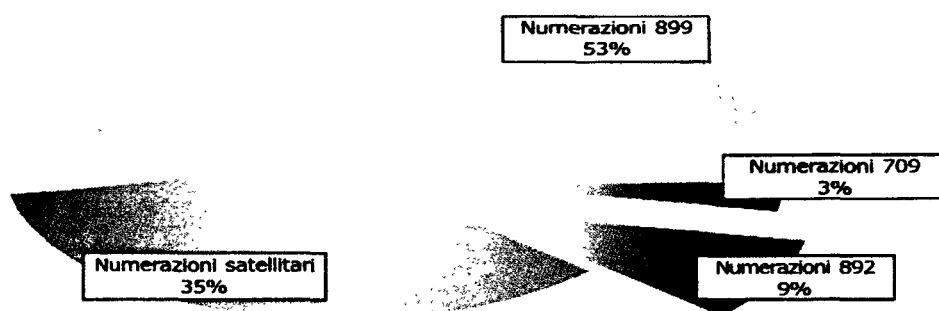
Nel corso della prima metà del 2006 il monitoraggio, sulla base segnalazioni degli utenti, ha messo in evidenza problemi riguardanti i lunghi tempi di migrazione delle utenze mobili dagli operatori aventi maggior forza di mercato (TIM e Vodafone) verso

gli altri operatori e, in particolare, verso l'operatore H3G. L'Autorità, dopo aver invitato, senza ottenere significativi risultati, gli operatori a modificare l'accordo esistente tra gli stessi al fine di innalzare i tetti massimi giornalieri di numeri portati, ha disposto l'innalzamento degli stessi portandoli a 9000/giorno. Ciò ha ridotto drasticamente le inefficienze esistenti, infatti, si sono ampiamente ridotte le segnalazioni relative ai lunghi tempi di attesa della MNP. L'Autorità ha provveduto anche a disciplinare la questione legata allo sblocco della cosiddetta 'SIM Look', che consiste nella fornitura di una SIM utilizzabile esclusivamente per i servizi offerti da uno specifico Operatore per un certo periodo di tempo.

c. problematiche relative alle truffe effettuate sulle numerazioni per servizi *audiotex*:

un aspetto considerevole hanno assunto, nel corso del 2006, le segnalazioni degli utenti riguardanti la denuncia di traffico che il reclamante dichiara di non aver mai effettuato, in particolare, verso codici a tariffazione specifica (899, 892, 164, 166 e numerazioni satellitari). In tal caso l'utente che presenta la denuncia all'Autorità giudiziaria può, in base all'articolo 10 della delibera n. 179/03/CSP, stornare il traffico avente origine fraudolenta fino alla definizione della controversia. La figura 2.7 riporta le segnalazioni di presunte truffe, suddivise per tipologia.

Figura 2.7 Segnalazioni relative al disconoscimento di comunicazioni riguardanti numerazioni per servizi a valore aggiunto e satellitari



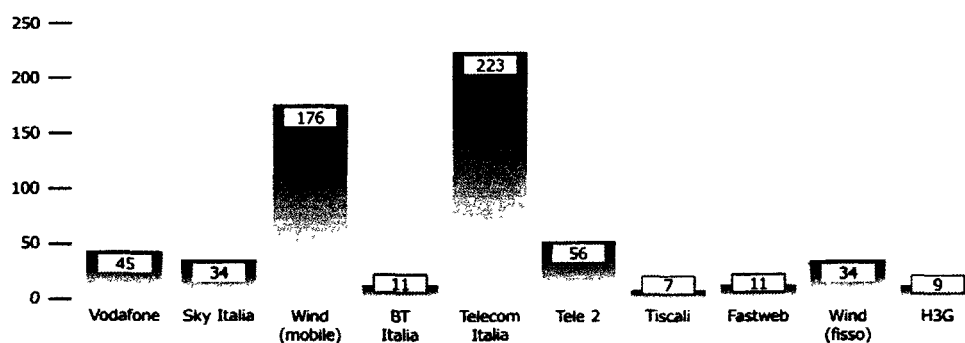
Fonte: elaborazioni Autorità

d. problematiche relative al rapporto contrattuale tra consumatore e Operatore:

la tipologia di segnalazioni e denunce riguardanti le problematiche relative al rapporto contrattuale tra consumatore e Operatore si riferisce soprattutto ai rapporti economico/gestionali del contratto di servizio tra consumatore e Operatore. Tale casistica può riguardare sia aspetti aventi caratteristica di natura civilistica, che quindi possono essere risolti attraverso le opportune procedure di conciliazione, sia aspetti di vigilanza dovuti alla mancata osservanza delle previsioni della carta dei servizi da parte dell'Operatore. Anche in questo caso l'attività di vigilanza, sia attraverso richieste documentali, che attraverso ispezioni presso l'Operatore ha dato origine all'avvio di procedimenti sanzionatori per l'inosservanza della delibera n. 179/03/CSP recante "Direttiva in materia di qualità e carte dei servizi" e ha portato ad adottare, da parte degli operatori, comportamenti conformi alla normativa in vigore.

La figura 2.8 riporta le segnalazioni relative a rapporti di natura contrattuale, suddivise per operatore.

Figura 2.8. Segnalazioni relative a rapporti di natura contrattuale con l'operatore



Fonte: elaborazioni Autorità

e. problematiche relative alla mancata copertura territoriale di servizi a larga banda (XDSL) e/o alla mancata attivazione del servizio universale:

sono numerose le segnalazioni di enti pubblici, comuni e singoli cittadini che lamentano la mancanza di copertura del servizio XDSL in alcune zone del Paese. Tuttavia, l'attuale regolamentazione impone esclusivamente l'obbligo, per la società Telecom Italia, di fornire a chiunque sul territorio nazionale i servizi compresi nell'ambito del servizio universale, mentre, non vi è, allo stato, alcuna norma che obblighi, a fornire, sull'intero territorio nazionale, i servizi a banda larga (XDSL).

Le relazioni con il pubblico

L'Ufficio gestione segnalazioni e vigilanza fornisce anche informazioni telefoniche agli utenti e alle Associazioni. Le richieste degli utenti riguardano informazioni sulla fornitura e l'erogazione dei servizi di comunicazione elettronica, nonché sulle modalità di risoluzione di conflitti con gli operatori. Il numero delle richieste che pervengono mensilmente raggiunge le diverse centinaia, con una tendenza costante di crescita, prevalentemente sui seguenti temi:

- i. le linee ADSL, con particolare riferimento alla scarsità di risorse in alcune zone del territorio nazionale;
- ii. il servizio di *Mobile Number Portability* (MNP) in relazione, soprattutto, ai ritardi nella fornitura;
- iii. le denunce di attivazione di servizi non richiesti;
- iv. la richiesta di informazioni circa il nuovo sistema di numerazione;
- v. richieste di chiarimenti circa le connessioni alla rete Internet realizzate senza consenso dell'utente o relative alle modalità inerenti al blocco selettivo delle chiamate;
- vi. le modalità di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

L'Autorità, al fine di consentire un miglior rapporto con i cittadini/utenti e di offrire loro una concreta possibilità di dialogo, ha avviato le procedure per l'affidamento

di un servizio di *Contact Center* Multicanale, che costituirà il *front end* tra l'Autorità e i cittadini stessi.

Compito del *call center* sarà quello di accogliere le segnalazioni e rispondere alle domande più frequenti, nonché smistare a un apposito *back office*, costituito da personale dell'Autorità, le richieste di informazioni e le segnalazioni più complesse.

I rapporti con le associazioni dei consumatori

L'Autorità ha istituito, a fine ottobre 2006, di un tavolo permanente di consultazione con le Associazioni degli utenti, attraverso il quale si intende creare un dialogo continuo e costruttivo con i consumatori.

Il Titolo V della Costituzione, a valle della recente riforma, all'ultimo comma dell'articolo 118 stabilisce: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

L'Autorità riconosce e incoraggia l'attività delle Associazioni dei consumatori, che risulta di grande ausilio nell'attività dell'Autorità nel suo complesso.

■ 2.15. La tutela giurisdizionale

Dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007 sono stati depositati 90 ricorsi giurisdizionali al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso provvedimenti dell'Autorità, dei quali 37 ricorsi in materia di telecomunicazioni, 3 in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione di massa (c.d. *par condicio*), 3 in materia di organizzazione, 8 in materia di personale, 39 in materia di audiovisivo.

Nello stesso periodo sono state, inoltre, proposte 38 istanze cautelari, 8 delle quali sono state rigettate; la trattazione delle rimanenti è stata rinviata al merito (nessuna di esse è stata quindi accolta).

Nel merito sono stati discussi 46 ricorsi, dei quali 30 respinti e i restanti 16 accolti, dei quali 10 accolti solo parzialmente.

Nel medesimo periodo di riferimento sono stati, altresì, proposti 9 ricorsi in appello dinanzi al Consiglio di Stato, dei quali 1 in materia di audiovisivo, 2 in materia di telecomunicazioni, 3 in materia di personale, 3 in materia di organizzazione e funzionamento. Nel merito sono stati respinti 5 di tali ricorsi (con esito favorevole all'Autorità) mentre 6 sono stati accolti (con esito sfavorevole all'Autorità). Il Consiglio di Stato, nel periodo in esame, ha inoltre accolto 30 istanze di revoca di ordinanze di sospensione cautelare (con esito favorevole all'Autorità)¹⁷.

¹⁷ Si tratta delle istanze di revoca avanzate nei giudizi d'appello avverso i provvedimenti del Tar del Lazio emessi nei ricorsi per l'annullamento della delibera 34/05/CSP di modifica del regolamento in materia di pubblicità televisiva e di televendite. Il Consiglio di Stato le ha accolte considerando che il "differimento dell'udienza di merito fa venir meno il giudizio di prevalenza dell'interesse della parte privata" espresso con la precedenti ordinanze di sospensione cautelare, e che, "in attesa della definizione del merito della causa appare prevalente l'interesse pubblico a tenere fermi i principi affermati nell'impugnata sentenza".

Nel periodo citato sono intervenute rilevanti decisioni con le quali il Giudice amministrativo ha definito controversie, anche instaurate precedentemente al periodo di riferimento, tracciando indirizzi giurisprudenziali importanti nelle materie inerenti all'attività istituzionale dell'Autorità.

In particolare, in materia di posizioni dominanti, il TAR del Lazio, sezione IIIter, con sentenza n. 2235 del 8 marzo 2007 ha respinto i ricorsi promossi dalla RAI avverso la delibera n. 136/05/CONS, con la quale l'Autorità aveva individuato, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 3 maggio 2004 n. 112, i soggetti in posizione dominante nel settore delle comunicazioni imponendo loro una serie di misure volte al riequilibrio del mercato, e la connessa n. 322/06/CONS, di approvazione del piano di digitalizzazione di RAI ed RTI.

Il Giudice amministrativo nella citata pronuncia ha affermato i seguenti principi:

- le disposizioni c.d. *antitrust* di cui agli articoli 14 e 15 della legge n. 112/2004 (tese a prevenire e rimuovere eventuali posizioni dominanti e/o comunque lesive del pluralismo nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) e nei mercati rilevanti che lo compongono) si applicano a tutti gli Operatori che interagiscono in detto sistema, a prescindere dalla loro natura giuridica, pubblica o privata. Pertanto, con riguardo al mercato radiotelevisivo, lo *status* di Concessionario del pubblico servizio non esime tale soggetto dalla verifica in ordine alla sussistenza di una posizione dominante, condotta dall'Autorità ex articolo 14, comma 2, legge n. 112/2004, posto che anche il Concessionario del pubblico servizio è tenuto al rispetto del principio del pluralismo e all'osservanza delle regole dettate a sua tutela;
- la circostanza che l'attività del Concessionario del pubblico servizio sia regolata dalla convenzione per la concessione del servizio e dal contratto di servizio integrativo non priva l'Autorità del potere di imporre, a tutela del pluralismo nel mercato radiotelevisivo, anche nei riguardi di tale soggetto, le misure rimediali di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/1997. Difatti il contratto di servizio, avendo natura pattizia, deve conformarsi alle regole e ai principi fissati dalla normativa statale e comunitaria, nonché alle determinazioni di detta Autorità, in qualità di organismo deputato ad assicurare il rispetto di dette disposizioni a tutela di interessi superiori a quelli propri delle parti stipulanti il predetto contratto;
- l'Autorità, in sede di verifica di una posizione dominante nel mercato radiotelevisivo e delle relative fonti di finanziamento, ex articolo 14, comma 2, della legge n. 112/2004, può legittimamente computare anche il canone RAI ai fini dell'analisi del mercato rilevante. Difatti tale impostazione oltre a non essere in contraddizione con la circostanza che detto canone non sia un elemento contendibile (in quanto *ex lege* riservato solo alla Concessionaria del servizio pubblico), appare confermata dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 112/2004, che, con riguardo al Sistema Integrato delle Comunicazioni, del quale il mercato radiotelevisivo costituisce parte integrante, inserisce detto canone tra i ricavi che concorrono a determinare il limite del 20% imposto a tutti gli operatori, a tutela del pluralismo.

Sempre in materia di divieto di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni di massa, nel periodo in riferimento il Consiglio di Stato, sezione VI, con le sentenze numero 5460, 5461 e 5462 del 19 settembre 2006, ha confermato le sentenze del TAR del Lazio di accoglimento dei ricorsi proposti da RTI, Publitalia 80 e RAI per l'annullamento delle delibere n. 150/05/CONS, n. 151/05/CONS e n. 152/05/CONS, con le quali l'Autorità aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie pari al 2% del fatturato

nel settore pubblicitario realizzato dalle ricorrenti nell'esercizio 2003 per la violazione del richiamo a non porre in essere comportamenti contrari all'articolo 2 della legge n. 249/1997, che stabilisce appunto il divieto di posizioni dominanti (TAR, sezione II, sentenze Numero 13766-7-8/05). I Giudici di palazzo Spada hanno, pertanto, ribadito che il richiamo da parte dell'Autorità a non porre in essere comportamenti vietati dall'articolo 2 della legge n. 249/1997, concretandosi, in sostanza, in un mero richiamo a osservare una specifica disposizione di legge già di per sé inderogabile, vincolante e imperativa, non è ascrivibile tra gli atti amministrativi aventi natura coercitiva la cui inosservanza è sanzionata con l'irrogazione della pena pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

In materia radiotelevisiva, il TAR del Lazio, sezione IIIter, con sentenza n. 3375 del 18 aprile 2007 ha respinto il ricorso di Europa TV avverso il provvedimento del Ministero delle comunicazioni, emesso su parere dell'Autorità, avente a oggetto il pagamento del canone concessorio ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto interministeriale (Ministeri del tesoro, delle finanze e delle comunicazioni) 23 ottobre 2000. Con tale sentenza il Collegio, nel confermare la correttezza della base di calcolo individuata dall'Autorità ai fini del pagamento del canone, ha specificato che, ai fini dell'accertamento delle attività riconducibili alla locuzione "attività radiotelevisiva", sulla quale si computa il canone annuo, si deve tenere conto non solo dei ricavi da abbonamenti, pubblicità e sponsorizzazioni per le trasmissioni terrestri (e, quindi, dei proventi strettamente connessi alla titolarità della concessione), ma anche dei ricavi derivanti da servizi su frequenze satellitari e da cessione dei diritti per l'utilizzo di programmi o pacchetti di immagini, a nulla rilevando che possa in ipotesi trattarsi di attività esercitabili anche, in astratto, da soggetti non titolari di concessione.

La stessa sezione del TAR del Lazio si è, inoltre, pronunciata, con la sentenza n. 13415 del 30 novembre 2006, su di un ricorso proposto dall'emittente Rete A avverso il diniego opposto dal Ministero delle comunicazioni sulla richiesta di assegnazione di frequenze disponibili ex articolo 3, comma 8, legge n. 249/97, nonché contro la nota con cui il Direttore del Dipartimento regolamentazione dell'Autorità aveva declinato la competenza relativa all'assegnazione predetta. Il Giudice amministrativo ha dichiarato inammissibile l'impugnativa di tale ultimo provvedimento, mentre ha accolto nel merito il ricorso avverso il diniego ministeriale. Ciò sulla scorta di una complessa argomentazione, alla luce della quale, tra l'altro:

"non risulta compatibile anzitutto con i principi costituzionali in materia di radiotelevisione (ed in particolare con il principio pluralistico ritenuto dal giudice delle leggi il valore costituzionale più importante), oltre che con il riconoscimento dell'etere in termini di bene comune la prospettazione (...) secondo cui l'unica modalità attualmente prevista dall'ordinamento per l'ampliamento delle risorse frequenziali in uso per i singoli concessionari od autorizzati sarebbe quella prevista dall'art. 23, III comma, della legge n. 112/04 (il c.d. frequency trading), risultando conseguentemente precluso l'incremento della rete anche per le trasmissioni analogiche.

(...) L'acquisto delle frequenze risulterebbe consentito solo agli operatori con maggiori potenzialità economiche, determinandosi un vulnus ai principi di pluralismo e di eguaglianza, ed anche, indirettamente, agli artt. 41 e 42 della Costituzione, nella misura in cui il riconoscimento di valore alla sola libertà di iniziativa economica privata si pone in contrasto con i limiti dell'utilità sociale e dell'interesse generale".

(...) il principio del c.d. pluralismo esterno, per quanto è dato desumere dall'ela-

borazione della giurisprudenza costituzionale, si realizza effettivamente allorché in un determinato mercato sono in condizione di operare una pluralità di soggetti, tendenzialmente equivalenti dal punto di vista tecnico ed economico, sì che lo stesso non può ritenersi integrato se vi siano concorrenti deboli, e quindi agevolmente emarginabili (cfr. Corte cost., 21/7/1981, n. 148; 14/7/1988, n. 826; 7/12/1994, n. 420; 20/11/2002, n. 466).

Allo stesso tempo la configurazione dell'etere come bene comune, ma limitato, e perciò non fruibile da tutti, comporta che l'assegnazione delle bande di frequenza sia l'epilogo di un procedimento amministrativo di tipo concessorio (od almeno autorizzatorio); ciò significa (...) che, seppur non sussiste un diritto all'utilizzo del mezzo radiotelevisivo, purtuttavia deve essere garantito al soggetto che intenda accedere a detto mezzo, secondo le modalità previste dall'ordinamento, una posizione di eguaglianza (dei punti di partenza) con gli altri concorrenti".

Con riferimento alla materia della tutela dei minori nel settore radiotelevisivo il TAR del Lazio, sezione, IIIter con sentenza n. 13910/06 del 6 dicembre 2006 ha respinto il ricorso presentato dalla RAI per l'annullamento della delibera n. 133/05/CSP, con la quale le era stata irrogata una sanzione pecuniaria per violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 112/2004. Tale disposizione, abrogata con legge n. 37/2006 soltanto in un momento successivo all'irrogazione delle sanzioni da parte dell'Autorità, prevedeva il divieto di utilizzazione di minori di anni quattordici nella diffusione di messaggi pubblicitari. In proposito il Tribunale ha confermato l'interpretazione data dall'Autorità secondo la quale la norma contemplava un "divieto assoluto di utilizzazione dell'immagine e della interpretazione artistica dei minori di anni quattordici, al fine di evitare ogni possibile strumentalizzazione di tale categoria di soggetti che possa generare suggestioni o effetti emulativi nei confronti degli spettatori destinatari del messaggio, anche con specifico riguardo alla diffusione dei predetti messaggi".

Sempre in tema di tutela dei minori e stavolta sotto il profilo del divieto di interruzione pubblicitaria durante i cartoni animati destinati ai bambini, il TAR del Lazio, sezione IIIter, nella sentenza n. 9233/06 del 25 settembre 2006, ha confermato la vigenza di tale divieto "anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 177/05, come stabilito dalla stessa Autorità con la delibera 538/01/CSP". In tale circostanza la RAI aveva sostenuto che per effetto dell'entrata in vigore della cosiddetta "legge Gasparri" sarebbe venuto meno il divieto generale di introduzione di pubblicità nell'ambito dei cartoni animati, recato dall'articolo 8 (ormai abrogato) della precedente legge n. 223/1990, c.d. "legge Mammì", con la conseguenza che sarebbe stato possibile inserire trasmissioni pubblicitarie durante la programmazione di cartoni animati non destinati a un pubblico di bambini, ovvero aventi durata superiore a trenta minuti. Il Tribunale ha tuttavia accolto le opposte tesi dell'Autorità, sostenendo che il decreto legislativo n. 177/2005 ha sì abrogato formalmente l'articolo 8 della legge n. 223/1990, ma tale abrogazione non ha eliminato il divieto *de quo*, il cui contenuto, al contrario, sopravvive in virtù della vigenza della delibera n. 538/01/CSP dell'Autorità.

In tema di pubblicità radiotelevisiva la medesima sezione del TAR del Lazio è intervenuta con le sentenze numero 307 e 308 del 17 gennaio 2007, con le quali ha parzialmente accolto, sotto il profilo procedurale, i ricorsi presentati dalla RAI e conseguentemente annullato le delibere n. 05/06/CSP e n. 06/06/CSP di ordinanza ingiunzione per la violazione del divieto di trasmissione di messaggi pubblicitari non segnalati di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1990 (trasfuso nell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 177/2005 recante "testo unico in materia radiotelevisi-

va”). A tale riguardo occorre però evidenziare che con le citate sentenze il Giudice amministrativo ha respinto tutte le doglianze di carattere più sostanziale che erano state formulate dalla ricorrente relativamente alla presunta incompetenza dell’Autorità in materia, affermando chiaramente la configurabilità di una “competenza concorrente” dell’Autorità relativamente alla tematica inerente alla pubblicità clandestina - quand’anche caratterizzata in termini di specialità - rispetto a quella assegnata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo n. 74/1992.

Sulla specifica questione delle interruzioni pubblicitarie negli eventi sportivi è poi intervenuto il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 2 maggio 2006 n. 2446,

ritenendo illegittimo il provvedimento con cui l’Autorità aveva sanzionato un’emittente televisiva per aver inserito interruzioni pubblicitarie consecutive a distanza di tempo inferiore ai 20 minuti nel corso di un evento sportivo privo di intervalli non previsti dalla struttura dell’evento (nella specie, prove di qualifica di una gara di formula 1): il Consiglio ha ritenuto che l’articolo 3, comma 4, della legge n. 122/1998 (che prescrive l’obbligo dell’intervallo temporale di 20 minuti tra una pausa pubblicitaria e l’altra) non si applica agli eventi sportivi per espressa volontà del legislatore in quanto detta disposizione dà per presupposto che il programma al quale si riferisce possa essere interrotto dalla pubblicità nel corso del suo svolgimento (come accade per quelli di cui al terzo e quinto comma), mentre la disciplina delle manifestazioni sportive risulta compiutamente disciplinata dal combinato disposto del primo e secondo comma, ai sensi del quale la salvaguardia della loro integrità è assicurata solo dalla collocazione della pubblicità negli intervalli “tecnici”.

In materia di reti e servizi di comunicazione elettronica si evidenziano, innanzitutto, per la rilevanza delle questioni trattate e dei principi di diritto espressi dal Giudice amministrativo, due pronunce favorevoli all’Autorità relative, rispettivamente, alle licenze UMTS e alle controversie tra Operatori.

Per quanto specificamente concerne le licenze UMTS, il TAR del Lazio, sezione IIIter, 25 agosto 2006, n. 7509, ha sancito alcuni principi di diritto dalla portata particolarmente ampia. Ci si riferisce, in primo luogo, alla regola secondo la quale deve ritenersi legittima l’imposizione agli assegnatari delle frequenze di obblighi di copertura del territorio come condizione essenziale di uso efficiente di una risorsa - le frequenze, appunto - ontologicamente scarsa. È proprio la scarsità delle frequenze la ragione che giustifica anche il ricorso alle assegnazioni selettive previste dall’articolo 29 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Dalla regola testé enunciata consegue, altresì, per il Collegio, la legittimità del provvedimento di revoca della licenza UMTS disposta a causa della gravità dell’inadempimento dell’obbligo di copertura del territorio da parte del licenziatario.

Il Collegio ha precisato, inoltre, che la revoca della licenza non si configura quale provvedimento sanzionatorio puro, con mera funzione afflittiva, bensì assolve anche una funzione riparatoria, *rectius* ripristinatoria dello stato di fatto e di diritto preesistente all’illecito, come è dato evincere dall’articolo 32, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche, ove il provvedimento di ritiro in questione è visto come rimedio all’inefficacia delle misure adottate e volte a porre fine all’infrazione accertata, ripristinando la situazione antecedente (secondo quanto espressamente contemplato dal comma 3 dello stesso articolo 32). Se compete al Ministero delle comunicazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 2 dell’articolo 32 del Codice delle comunicazioni elettroniche, accertare l’inosservanza delle condizioni poste dall’auto-

rizzazione generale o relative ai diritti d'uso, è invece attribuito esclusivamente all'Autorità il compito di accertare l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, dettati in materia di accesso e interconnessione.

In tema di controversie tra Operatori di comunicazioni elettroniche si segnala, invece, la sentenza del TAR del Lazio, sezione IIIter, 14 dicembre 2006, n. 14517, che ha ribadito la competenza generale dell'Autorità a risolvere le controversie tra Operatori in materia di accesso e interconnessione e, in specie, di tariffe di terminazione su rete di Operatori alternativi, ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Codice delle comunicazioni elettroniche, a meno che le Parti non abbiano specificamente concordato una deroga a siffatta regola generale.

In quella occasione il Giudice amministrativo non ha, inoltre, mancato di statuire circa la natura ordinatoria del termine di quattro mesi, previsto dall'articolo 23, secondo comma, del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine della conclusione del procedimento di risoluzione della controversia tra Operatori.

Il Collegio ha, infatti, evidenziato che l'Autorità svolge una funzione paragiurisdizionale e che, pertanto, si estende ai suoi procedimenti la regola secondo la quale nel caso in cui il Giudice depositi una decisione (sentenza, ordinanza, dispositivo, ecc.) oltre i termini previsti dalla legge, non per questo perde il potere di deliberare. Ciò in quanto il termine per tale deposito non è qualificato come perentorio dalla norma che lo introduce, cosicché la sua violazione non può incidere sulla titolarità del potere di decidere o sulla validità della statuizione adottata dopo che è scaduto. Peraltro, anche a voler prescindere dalla natura paragiurisdizionale della delibera con la quale l'Autorità decide la controversia e applicando un principio costantemente affermato dal Giudice amministrativo con precipuo riferimento ai termini che regolano il procedimento amministrativo, la conclusione non cambierebbe. E' stato, infatti, chiarito che ove manchi una specifica disposizione che espressamente individui la natura, sollecitatoria o decadenziale, di un termine, questo deve essere qualificato perentorio se dal suo inutile decorso consegue la perdita della possibilità di azione da parte del soggetto a favore del quale quel termine era stato previsto. Nel caso in esame, dall'articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche non solo non è dato evincere la natura decadenziale del termine di quattro mesi entro il quale l'Autorità deve adottare la decisione ma la previsione, contenuta nel quinto comma dello stesso articolo, della possibilità per le Parti di adire il Giudice naturale in pendenza della procedura paragiurisdizionale, lascia intendere proprio il contrario.

Dalla natura paragiurisdizionale della funzione esercitata dall'Autorità ai sensi dell'articolo 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche il TAR ha tratto, con la medesima sentenza, l'ulteriore corollario della pienezza dell'accesso che le Parti contendenti possono avere sulla reciproca documentazione versata in atti.

In materia di comunicazioni elettroniche si segnala, infine, che nel periodo in riferimento sono recentemente intervenute le prime pronunce di merito del TAR del Lazio in materia di "identificazione e analisi di mercato", destinate ad assumere rilevanza strategica per l'attività dell'Autorità.

A tale proposito giova rammentare che già con la sentenza n. 14279 del 23 novembre 2006 il TAR del Lazio, sezione IIIter, aveva respinto il primo ricorso in materia, promosso dalla società WELCOME Italia S.p.A. per l'annullamento della delibera n. 3/06/CONS recante: "Mercato delle terminazioni di chiamate vocali su singole reti

mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati nella raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari".

Con le sentenze TAR del Lazio, sezione IIIter, 26 aprile 2007, n. 3701 e n. 3702, è stata affermata la legittimità dell'obbligo, imposto all'Operatore dominante, di fornitura, a vantaggio degli Operatori concorrenti del servizio di rivendita del canone all'ingrosso, nonché dei servizi a esso accessori, presso gli stadi di linea attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato. Tale misura costituisce, ad avviso del Collegio giudicante, un rimedio efficace al fine di bilanciare due opposti interessi: da un lato, quello di garantire, al maggior numero possibile di Operatori, l'accesso e la permanenza nel mercato della telefonia; dall'altro, quello di assicurare che gli investimenti nelle infrastrutture costituiscano un onere imposto non soltanto all'*incumbent*, ma anche agli Operatori più piccoli che si addentrano nel mercato della telefonia.

La pronuncia ha costituito, altresì, l'occasione per l'affermazione del principio che il sindacato del Giudice amministrativo nei confronti delle delibere dell'Autorità in materia di "identificazione e analisi di mercato" incontra dei limiti ontologici: il Collegio ha, infatti, statuito che la natura discrezionale dell'attività posta in essere dall'Autorità nella complessa valutazione e ponderazione dei diversi interessi in gioco può essere sindacata in sede giurisdizionale nei ristretti limiti della illogicità e irragionevolezza manifesta.

Nell'ambito della comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di comunicazione è stata riconosciuta dal TAR del Lazio, sezione IIIter, con la sentenza 22 giugno 2006, n. 5038 l'attribuzione all'Autorità di una potestà regolamentare attuativa dei principi generali in materia di informazione, anche ove tale potere, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del testo unico della radiotelevisione, sia esercitato per stabilire ulteriori regole volte a "*rendere effettiva l'osservanza dei principi (...) nei programmi di informazione e di propaganda*".

Con tale pronuncia il TAR ha affermato la legittimità della delibera n. 22/06/CSP, con la quale erano stati dettati i criteri che le Emittenti private dovevano rispettare nelle trasmissioni di informazione e negli spazi di informazione e approfondimento nel periodo non elettorale, riconoscendone la compatibilità con le previsioni di portata generale della legge n. 28/2000 e con i principi costituzionali che consentono di imporre precisi limiti "modali" e contenutistici nello svolgimento delle trasmissioni.

Con la sentenza del 2 agosto 2006, n. 6832, il TAR del Lazio, sezione IIIter, ha riconosciuto la valenza immediatamente precettiva delle regole contenute nell'articolo 7, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (accesso paritario e imparziale di tutti i soggetti politici alle trasmissioni anche di informazione presentazione veritiera dei fatti, divieto di sponsorizzazione nei notiziari, trasmissione quotidiana di notiziari) e la loro applicabilità sia nel periodo elettorale che in quello non elettorale.

Sulla competenza, attribuita dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge n. 249/1997 all'Autorità, di accertare che la Concessionaria del servizio pubblico rispetti gli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il TAR del Lazio, sezione IIIter, con sentenza n. 157 del 12 gennaio 2007, pur accogliendo parzialmente il ricorso, ha escluso che l'esercizio di tale potere sia condizionato a una preventiva e puntuale deliberazione della predetta Commissione con la quale si imponga alla RAI il rispetto dell'atto di indirizzo. I

Giudici hanno affermato sul punto la *"sussistenza di una precisa volontà del legislatore di abrogare – sia pur tacitamente – l'eventuale previsione di una doppia determinazione della Commissione parlamentare che fosse dettata dalla stessa legge n. 103/75, evidentemente allo scopo di aggiornare i contenuti del pur richiamato art. 4 al quadro normativo mutato dopo l'istituzione dell'Autorità e gli altri interventi legislativi sopravvenuti in materia"*.

■ 2.16. Il conflitto di interessi

Tra le attività condotte in base alle disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215 (*"Legge"*), recante *"Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi"*, nel 2006 ha assunto particolare rilievo il lavoro istruttorio scaturito dall'attività di controllo della programmazione televisiva nazionale che l'Autorità ha effettuato nel corso della campagna elettorale politica, conclusasi, come è noto, con il rinnovo dei due rami del Parlamento e con la conseguente costituzione di un nuovo esecutivo.

Il lavoro istruttorio in tema di conflitto di interessi è risultato interrelato ai provvedimenti deliberati dall'Autorità in materia di *par condicio* in ragione dell'impianto della *"Legge"* che correla il configurarsi dell'illecito, definito *"sostegno privilegiato"*, alla violazione delle disposizioni sui principi posti a fondamento del sistema radiotelevisivo e alla parità d'accesso ai mezzi di informazione. Nello specifico, la verifica del *"sostegno privilegiato"* fa seguito all'accertamento della violazione delle disposizioni recate dalle quattro leggi c.d. *"parametro"*, e cioè la legge 6 agosto 1990, n. 223, la legge 31 luglio 1997, n. 249, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e la legge 3 maggio 2004, n. 112.

I provvedimenti deliberati in materia di *par condicio* vanno opportunamente inquadrati nell'ambito di un lavoro più complesso e articolato che, a livello generale, ha consentito una più efficace gestione del periodo elettorale e, per quanto attiene al conflitto di interessi, ha rafforzato la possibilità di vigilanza attraverso l'apporto congiunto di due fattori strategici, l'uno costituito dalla disponibilità di un monitoraggio televisivo continuativo, l'altro rappresentato dalla definizione ed emanazione di un reticolo regolamentare che, almeno in certa misura, ha integrato le generali previsioni della legge n. 215/2004. In termini strettamente operativi, il monitoraggio ha reso possibile la verifica, in tempo reale, delle trasmissioni televisive nazionali, e quindi delle imprese facenti capo a titolari di cariche di Governo, mentre l'azione regolamentare si è rivelata capace di cogliere anche infrazioni ulteriori rispetto a quelle tipizzate dalle disposizioni legislative (legge n. 215/2004 e legge n. 28/2000).

L'accertamento della violazione delle *"leggi parametro"* è scaturito da una segnalazione pervenuta all'Autorità negli ultimi giorni del mese di dicembre 2005 e da tre successivi procedimenti avviati d'ufficio. I quattro procedimenti hanno dato luogo provvedimenti che hanno disposto misure ripristinatorie della *par condicio* e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

In base al regolamento adottato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della *"Legge"* (delibera n. 417/04/CONS e successive modificazioni), a seguito dell'accertamento di violazioni della legge n. 28/2000 in materia di *par condicio*, sono stati aperti d'ufficio i procedimenti finalizzati a verificare la sussistenza del *"sostegno privilegiato"* fornito dalle imprese ai rispettivi titolari, investiti di carica di Governo.

Avendo l'Autorità accertato, all'esito delle risultanze istruttorie, la sussistenza del "sostegno privilegiato" e cioè il configurarsi di forme di vantaggio a favore di titolari di cariche di Governo, sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della "Legge".

Nello specifico, l'Autorità ha valutato che la riscontrata violazione del principio pluralistico posto a fondamento del sistema radiotelevisivo sostanzialmente in *re ipsa* anche il sostegno privilegiato previsto dalla legge n. 215/2004. Pertanto, la società facente capo al titolare di carica di Governo è stata diffidata a non riproporre per il futuro il comportamento accertato.

Esaurita l'attività connessa alla fase elettorale, l'Autorità ha provveduto a effettuare le attività di accertamento di cui all'articolo 5 della "Legge", conseguenti alla costituzione del nuovo Governo e relative agli obblighi di comunicazione posti in capo ai titolari di carica di Governo. Nel concreto, l'Autorità verifica le dichiarazioni patrimoniali e di incompatibilità trasmesse, nel rispetto di una precisa tempistica, dai titolari di carica di Governo, accertando l'osservanza dei divieti prescritti in tema di incompatibilità e la correttezza dei dati relativi alle attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie, attinenti ai settori delle comunicazioni detenute dai medesimi titolari di carica di Governo.

Dalle verifiche effettuate, sulla base delle banche dati in possesso dell'Autorità, non è emersa alcuna situazione di contrasto con le prescrizioni della "Legge" a carico dei soggetti titolari di cariche di governo. In particolare, non è stata individuata alcuna Impresa, attiva nei settori del Sistema Integrato delle Comunicazioni e che edita testate e programmi radiotelevisivi, facente capo ai titolari di cariche di Governo, coniugi e parenti entro il secondo grado - in quanto resi noti all'Autorità - ovvero sottoposta al controllo dei medesimi soggetti. A riguardo va però evidenziato, come ribadito nelle relazioni semestrali in materia di conflitto di interessi, alle quali, peraltro, si rimanda per una più puntuale e analitica conoscenza dell'attività svolta dall'entrata in vigore della legge n. 215/2004 a oggi, che, ove i titolari di cariche di Governo manchino di trasmettere la documentazione prevista o esibiscano dichiarazioni incomplete, l'esercizio dell'attività di controllo posta in capo a questa Autorità può risultare alquanto problematico. Su tale aspetto è in corso un'analisi volta alla modifica del regolamento al fine di prevedere anche l'obbligo di comunicazione negativa, analogamente alla disciplina regolamentare approvata dall'Autorità in materia di incompatibilità e conflitti di interessi.

■ 2.17. I casi di incompatibilità *ex lege* 481/1995

L'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, istitutiva delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, prevede che "Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nei settori di competenza". La violazione di questo divieto, prosegue il comma, "è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si